



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

ORIGINALE

Ord. 04 del 17/01/2019

OGGETTO: ordinanza di demolizione di una veranda realizzata nell'immobile sito in via Castronovo 29, censito presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio, al foglio 64 part. 426 - Ditta: Bonanno Calogero e Fabbrica Maria Paola, nati rispettivamente a Naro il 15/08/1962 e a Prato (FI) il 20/06/1964 ed ivi residenti in via Castronovo 29.

IL CAPO SETTORE TECNICO PP.OO. VI - VII

VISTO: il verbale di accertamento prot. 930 del 17/01/2019 congiunto effettuato da personale tecnico appartenente alla P.O. VII^ con personale del comando VV.UU. dalla quale si rileva che i signori Bonanno Calogero e Fabbrica Maria Paola, nati rispettivamente a Naro il 15/08/1962 e a Prato (FI) il 20/06/1964 ed ivi residenti in via Castronovo nella qualità di comproprietari, hanno realizzato abusivamente una veranda ubicata al P.2° rispetto a via Donnaligara, avente le seguenti caratteristiche: struttura portante in ferro con travi in legno lamellare, tavolato e copertura in legno coibentata con pannelli modulari di finte tegole, avente le seguenti dimensioni ml. 6.20*3.30*h2.90 circa per un volume di mc. 59.33 circa, nell'immobile sito in Naro in via Castronovo 29, censito all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio, al foglio 64 part. 426;

PRESO ATTO CHE: i Sigg.ri Bonanno Calogero e Fabbrica Maria Paola, sono comproprietari giusto atto registrato alla Conservatoria dei registri Immobiliari in data 19/12/1990 al n. 2302;

VISTO: il parere n. 245 del 2003 da parte dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, reso con nota prot. 2004/1697 dal quale si rileva che soltanto la "chiusura delle terrazze" (in cui sia stata già realizzata in precedenza una tettoia nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti) è cosa ben diversa dalla "copertura" delle stesse, stante che la chiusura delle verande, tettoie pensiline e gazebo è "riferita solamente a manufatti architettonici aperti lateralmente ma già coperti (e dunque autorizzati). Dunque soltanto la chiusura delle "tettoie" è assoggettabile al regime agevolato di cui all'art. 20 della L.R. n. 4/2003 e non anche la "copertura di terrazze", che, non essendo espressamente contemplata dalla norma in questione, rimane, pertanto, sottoposta al normale regime concessorio;

CONSIDERATO: che il Comune di Naro è stato classificato in zona sismica 4 giusta deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 408 del 19/12/2003;

ACCERTATO: che i Sigg.ri Bonanno Calogero e Fabbrica Maria Paola, hanno realizzato la veranda senza il prescritto permesso a costruire in ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 380/01, così come recepito dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16, apportando anche modifiche al prospetto esterno;

VISTO: l'art. 31 del D.P.R. n. 380/01, così come recepito dalla L.R. 10 agosto 2016, n. 16;

VISTA: la legge 64/74;

VISTA: la circolare ARTA 3/2015;

VISTA la delibera G.M. n. 68 del 28/12/2016;

VISTO: l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli EE.LL.;

CONSIDERATO: che la demolizione della veranda e la rimessa in pristino è tecnicamente possibile;

VISTO: il Regolamento Edilizio allegato al P.R.G., redatto dal Comune di Naro ed adottato con deliberazione commissariale, assunta con potere del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2004, divenuto efficace per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 71/78 e giusta declaratoria di cui alla delibera C.C. n. 19 del 03/06/2010 avente per oggetto: PRG - proposta dichiarazione di efficacia dei suddetti strumenti urbanistici dove si evince che l'immobile ricade in zona "B";

ATTESA: la necessità di disporre il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di tutte le opere realizzate abusivamente;

ORDINA

Ai Sigg.ri Bonanno Calogero e Fabbrica Maria Paola, nati rispettivamente a Naro il 15/08/1962 e a Prato (FI) il 20/06/1964 ed ivi residenti in via Castronovo n 29, per le motivazioni suesposte:

1. la demolizione della veranda in legno realizzata abusivamente, ubicata al P.2° rispetto a via Donnaligara delle dimensioni di ml. 6.20*3.30*h2.90 circa per un volume di mc. 59.33 circa, entro e non oltre entro novanta (90) giorni dalla notificazione della presente ordinanza;
2. I lavori di demolizione dovranno essere eseguiti da un'impresa edile abilitata, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed in regola con i contributi (previdenziali-assistenziali-cassa edile) - DURC, sotto la direzione di un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle proprie competenze professionali, il quale è tenuto a comunicare a questo Ufficio l'esecuzione dei lavori oggetto di demolizione. entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica della presente ordinanza.-

INGIUNGE

1. Che, in caso di inottemperanza della medesima ordinanza al ripristino dello stato dei luoghi, dovrà essere corrisposta al Comune di Naro una sanzione amministrativa di €. 3.000,00 (Euro Tremila/00) con versamento IBAN IT29K 02008 83020 0003 00001308 intestato alla tesoreria Comunale di Naro, di cui alla delibera GM n. 68 del 28/12/2016 e alla predetta circolare ARTA n. 3/2015, entro i dieci giorni successivi all'avvenuta decorrenza del termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica del presente provvedimento.
2. Che non ottemperando al pagamento della sanzione entro il termine soprassegnato, saranno applicate le maggiori e più gravi sanzioni di legge, con la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle predette somme, maggiorate dagli interessi previsti per legge;

AVVERTE

1. Che in caso di mancata demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi entro novanta (90) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, il manufatto abusivo e l'area di sedime saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, così come prescritto dall'art. all'art. 31 comma 6 del DPR 380/01, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi e impregiudicabili quelli di carattere amministrativo e penale connessi alla violazione edilizia.

2. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di segnalare tempestivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'ottemperanza o meno a quanto ordinato.

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato Sigg.ri Bonanno Calogero e Fabbrica Maria Paola, nati rispettivamente a Naro il 15/08/1962 e a Prato (FI) il 20/06/1964 ed ivi residenti in via Castronovo n 29,


Manda al Messo Comunale per la notifica agli interessati

Copia della presente ordinanza, inoltre, verrà trasmessa: alla Procura della Repubblica di Agrigento, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Palermo, all'Assessorato Territorio e Ambiente - Libero Consorzio dei comuni della Provincia di Agrigento, al Genio Civile di Agrigento, al Sig. Segretario comunale per le incombenze della L. N. 47/85, al locale Comando di Polizia Municipale, al Capo Settore Finanziario, alla Stazione dei Carabinieri di Naro, all'UTC per gli eventuali adempimenti ognuno di propria competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 17/04/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Bellavia Alberto



IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI - VII

Geom. Calogero Terranova

